

## CONVENZIONE

### **GESTIONE DEL SERVIZIO BIKE SHARING “E-BIKE Val Grande Mobilità sostenibile” DEL PARCO NAZIONALE VAL GRANDE**

L'anno 2018 il giorno \_\_\_\_\_ presso la sede operativa dell'Ente Parco Nazionale Val Grande,  
p.zza Pretorio n. 6 , 28805 Vogogna;

tra

l'Ente Parco Nazionale Val Grande, C. F. 93011840035, Fraz. Cicogna – 28801 – Cossogno, rappresentato dal  
Dott. Tullio Bagnati, nato a Novara il 05.04.1956, C. F. BGNTLL56D05F952F, il qualità di Direttore, di seguito  
nel presente atto denominato semplicemente “concedente”

e

l'Associazione Arci Casa del Popolo di Rovegno, codice fiscale 8400284003 via San Gaudenzio n°1 I-28804 San  
Bernardino Verbanò – Verbania (VB), rappresentato dal Sig. RAO RENZO , il qualità di Presidente, di seguito  
nel presente atto denominato semplicemente “concessionario”;

#### PREMESSO

Che, con deliberazione n° 9 del 4 agosto 2017 la Giunta esecutiva dell'Ente Parco ha dato indirizzo, nell'ambito  
del progetto “E-BIKE Val Grande Mobilità sostenibile” lo schema di accordo per la gestione del bike sharing del  
Parco, previsto dal Piano della Performance 2017-2018 alla Scheda UPGR 5 “Mobilità sostenibile”;

Che con medesima deliberazione è stato approvato apposito regolamento per l'uso delle biciclette;

Che l'associazione di promozione sociale Arci/Circolo di Rovegno, previo incontro preliminare con i gestori del  
Circolo medesimo, ha comunicato al propria disponibilità a gestire il parco bicilette di cui è cenno;

Che è interesse del concedente incentivare la presenza di turisti nei territori del parco, con particolare riferimento  
alle aree di accesso veicolare e con forme di turismo outdoor e di mobilità sostenibile;

Che con Determinazione del Direttore dell'Ente Parco n° ..... del ..... è stata autorizzata la stipula della  
presente convenzione



Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**Art. 1 – Oggetto della Convenzione**

Oggetto della presente convenzione è la gestione del servizio di noleggio a pagamento delle biciclette a pedalata assistita (10 da adulto) acquistate dal parco e poste in servizio presso il Centro visita di Rovergo.

La Gestione delle biciclette, e delle relative dotazioni per l'utente (casco e lucchetto), da utilizzare per escursioni entro i limiti territoriali del parco e delle aree limitrofe quali quelle di accesso alla frazione di Cicogna e all'Alpe Ompio.

**Art. 2 – Obblighi del concessionario**

Il concessionario si impegna, per la durata del contratto, a garantire il servizio di noleggio nel rispetto del regolamento dell'Ente Parco, che si allega alla presente convenzione per farne parte integrante e sostanziale.

Il concessionario si impegna, per la durata del contratto, alla manutenzione ordinaria e straordinaria del parco biciclette assegnato, in particolare al controllo della strumentazione e apparati tecnici delle stesse.

Il concessionario si fa carico del controllo e della piena funzionalità giornaliera delle batterie delle biciclette, nonché della messa in carica delle stesse presso il Centro visita del parco.

Il concessionario si impegna a ideare, realizzare e mantenere offerte turistiche legate alla mobilità sostenibile nella direttrice principale di interesse Rovergo-Cicogna. L'azione consiste nella realizzazione di pacchetti turistici nei quali vengono promossi i vari percorsi che si possono effettuare, sia in bici che a piedi, e le varie strutture e bellezze che si possono trovare lungo gli itinerari proposti.

Il concessionario si impegna a condividere il progetto con le altre strutture ricettive che verranno coinvolte, secondo il principio generale di un obiettivo comune.

Il concessionario si impegna a far sottoscrivere al turista la scheda di presa visione del Regolamento di fruizione e a raccogliere i dati anagrafici.

Il concessionario si impegna a vigilare sul buon utilizzo delle biciclette e a segnalarne ogni manchevolezza.

Il concessionario si impegna a mantenere un prezzo di noleggio delle biciclette non superiore a 20 (venti) euro al giorno o a 15 (quindici) euro per frazione di giornata, comprensivo di una quota parte di iscrizione all'ARCI.

E' ammesso al concessionario richiedere per il noleggio una cauzione di 30 (trenta) euro che verrà restituita alla riconsegna della bicicletta.

Il concessionario si impegna al ritiro giornaliero delle biciclette presso il Centro visita del parco e alla messa in carica delle batterie elettriche delle medesime.

### **Art. 3 – Personale e strutture impiegate**

Per la gestione del servizio di noleggio oggetto della presente convenzione il Concessionario utilizzerà proprio personale sollevando il Concedente da qualsiasi responsabilità derivante dall'operato del personale stesso.

Il Concessionario utilizzerà le pertinenze del Circolo quale recapito di esposizione e noleggio giornaliero.

IL Concessionario utilizzerà inoltre la struttura del Centro Visita del parco quale ricovero e sito di ricarica delle batterie alla cessazione del servizio giornaliero.

### **Art 4 - Durata**

La durata della presente convezione è fissata in anni cinque a partire dalla data di sottoscrizione.

### **Art 5 – Rapporti economici**

Per far fronte agli oneri di gestione, gli introiti derivanti dai servizi erogati alle condizioni di cui alla presente convenzione e del regolamento per il noleggio delle biciclette del Parco resteranno al soggetto concessionario che, si impegna a reinvestire eventuali utili derivanti dalla gestione nel servizio di noleggio medesimo e nel mantenimento in efficienza del parco biciclette assegnato.

A tal fine il concessionario si impegna a fornire annualmente apposito rendiconto all'Ente Parco.

### **Art. 6 – Vigilanza e controllo**

L'Ente Parco attraverso il proprio personale, esercita le funzioni di vigilanza e di controllo sulla corretta osservanza della presente convenzione.

### **Art. 7 – Responsabilità**

La fruizione del servizio da parte degli utenti è subordinata alla sottoscrizione ed accettazione incondizionata delle norme del Regolamento allegato, nonché delle prescrizioni e clausole riportate sull'apposito modulo di richiesta della bicicletta e della chiave.

In ogni caso, si precisa che l'Ente Parco Concedente ed il Concessionario non rispondono di:

- danni e pregiudizi di qualsiasi genere subiti dall'utilizzatore della bicicletta a pedalata assistita per effetto o in conseguenza di tale utilizzo, nonché cagionati a terzi (persone, cose o animali) a seguito dell'utilizzo dello stesso mezzo pubblico, oltre quanto riconosciuto con la copertura assicurativa di cui alla iscrizione ARCI;

- smarrimento, distruzione, furto o rapina di oggetti o animali presenti a bordo della bicicletta pubblica utilizzata.

L'utente è tenuto inoltre a sollevare l'Ente Parco concedente ed il Concessionario da tutte le eventuali responsabilità derivate da violazioni amministrative commesse durante l'utilizzo della bicicletta per infrazioni al Decreto Legislativo n° 285 del 30 aprile 1992 "Nuovo Codice della Strada" e successive modifiche e integrazioni, nonché al relativo Regolamento di Esecuzione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n° 495 del 16 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle previste in altre disposizioni di legge, di regolamento o derivanti da provvedimenti amministrativi.

#### **Art. 8 - Recesso e Inadempimento contrattuale**

L'Ente Parco si riserva la facoltà di recedere in ogni momento dalla presente convenzione dandone motivato preavviso di almeno 1 mese qualora il recesso non sia dovuto a inadempienza contrattuale.

#### **Art. 9 -Trattamento dei dati**

I dati del Concessionario saranno utilizzati dall'Ente Parco soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

Il Concessionario è tenuto al rispetto della normativa in materia di tutela della privacy in relazione ai dati personali trattati dall'Ente parco e di cui venga a conoscenza nello svolgimento delle attività in convenzione.

#### **Art. 10 - Oneri Fiscali**

Tutti gli oneri connessi al presente atto sono a carico del Concessionario.

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

#### **Art. 11 - Norma Finale**

Per quanto non esplicitamente indicato nel presente atto valgono tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.

Il presente atto, formato da n. 4 fogli, viene letto, approvato specificatamente con le premesse, articolo per articolo, sottoscritto dalle parti, tanto in calce quanto in margine di ogni foglio, in segno di accettazione e di conferma.



PARCO NAZIONALE  
**ValGrande**

Vogogna, li

Per il concessionario

Il Direttore dell'Ente Parco

Tullio Bagnati \_\_\_\_\_

Per il Concedente

Il Presidente Arci Casa del Popolo di Rovergo

Sig. Renzo Rao \_\_\_\_\_